



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 6330
DELIBERAZIONE N. 123 in data: 20.06.2019 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROGETTO SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) - PROVVEDIMENTI

L'anno duemiladiciannove addi venti del mese di giugno alle ore 15,00 nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PISAPIA SILVIA	P
GIORDANO DOMENICO	P
CRESCENZO ANGELO	P
ABAGNALE KATIUSCIA	P

Totale presenti 4
Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'**Avv. Silvia Pisapia** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 174 del 20.06.2019

Oggetto: PROGETTO SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) - PROVVEDIMENTI

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

f.to

Arch. Pasquale Cammarota

IL RAGIONIERE

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

PREMESSO CHE

- il Comune di Casal Velino, con la Deliberazione di G.C. n. 174/2017 ha preso atto dell'ammissione al Finanziamento del progetto comunale S.P.R.A.R. che prevede la realizzazione degli interventi inseriti nel Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati S.P.R.A.R.;
- il Comune gestisce la realizzazione dello stesso progetto per il tramite della R.T.I. costituita tra "Innotec Società Cooperativa Sociale", "Iris Società Cooperativa Sociale" e "Società Cooperativa Sociale Casa Nazaret O.N.L.U.S.", con mandato speciale di rappresentanza a favore di tale ultimo soggetto giuridico, come da determinazione di aggiudicazione n. 216 del 27.07.2017;
- in data 06.10.2017, è stata siglata apposita "Convenzione tra il Comune di Casal Velino e Casa Nazaret O.N.L.U.S. (Mandataria) - Iris Coop. Soc. (Mandante) per la realizzazione del Progetto relativo all'accoglienza di n.16 cittadini richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R) per il triennio 2017-2020" tra l'Amministrazione Comunale di Casal Velino, rappresentata dall'arch. Pasquale Cammarota, nella qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, ed il legale rappresentante p.t. della "Società Cooperativa Sociale Casa Nazaret O.N.L.U.S.";
- con deliberazione della Giunta Comunale n.235/2017, ad oggetto "Attuazione Progetto Sistema di Protezione Richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.) -Adeguamento Piano Finanziario -Provvedimenti?" si è

provveduto a prendere atto dell' adeguamento del quadro economico adottato in forza dell'articolo 2 della Convenzione in essere tra Comune di Casal Velino e Casa Nazaret O.N.L.U.S..

CONSIDERATO CHE

- in relazione all'oggetto della convenzione, consistente nella attività di accoglienza, ospitalità e integrazione socio-lavorativa di n.16 cittadini stranieri richiedenti asilo e rifugiati, nell'ambito del Sistema nazionale di protezione e accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, si stabiliva che le attività pattuite dovessero realizzarsi tenendo conto:
 - a) delle indicazioni e delle procedure individuate dal D.M. del 10.08.2016 e delle Linee Guida approvate con lo stesso D.M. per i servizi di accoglienza integrato nello S.P.R.A.R.;
 - b) del valore complessivo del progetto che ammonta a:
 - esercizio 2017 - Costo complessivo €131.400,00; cofinanziamento soggetto gestore €6.750,00 - contributo assegnato €124.830,00 (valori stimati, come da progetto predisposto dal Comune, ma suscettibile di modificazioni);
 - esercizio 2018 - Costo complessivo €262.800,00; contributo assegnato €249.660,00 – cofinanziamento soggetto gestore €13.140,00;
 - esercizio 2019 Costo complessivo €262.800,00; contributo assegnato €249.660,00 – cofinanziamento soggetto gestore €13.140,00;
 - esercizio 2020 Costo complessivo €131.400,00; contributo assegnato €124.830,00 – cofinanziamento soggetto gestore €6.570,00;

EVIDENZIATO CHE la convenzione, tra gli altri, individuava quali obblighi precisi a carico del soggetto attuatore quelli di seguito indicati:

- Articolo 6: rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo.
- Articolo 7: impegno del gestore affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. del progetto, nonché sulla validità della presente convenzione.
- Articolo 10: obbligo del soggetto attuatore a rendicontare trimestralmente al Comune le spese effettivamente affrontate e mantenimento presso di sé di tutta la documentazione relativa a dette spese, obbligandosi, comunque, a consegnarla al Comune qualora richiesta. Ciò al fine di consentire, a fine anno, al Comune di rendicontare al Ministero dell'Interno l'intero ammontare della spesa così anche per le annualità successive per quanto di competenza.

CONSIDERATO CHE l' art. 12 della convenzione in essere tra il Comune di Casal Velino e la R.T.I. costituita tra "Innotec Società Cooperativa Sociale", "Iris Società Cooperativa Sociale" e "Società Cooperativa Sociale Casa Nazaret O.N.L.U.S." per la gestione del Progetto S.P.R.A.R. testualmente dispone che *"eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione: per inosservanza della vigente normativa; a seguito di reiterate o notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione"*.

TENUTO CONTO, nella successione degli atti che hanno segnato i rapporti tra l'Amministrazione Comunale di Casal Velino e il soggetto attuatore, della deliberazione di G.C. n. 9 adottata in data 14.01.2019 si è disposto di accettare a favore del Comune di Casal Velino la polizza fideiussoria n. A0801190530347, rilasciato da Assoc. Fidi. Soc. Coop., con sede legale in Mestre (VE), il giorno 08.01.2019 a garanzia del saldo 2017 e dell'acconto primo semestre 2018 relativi alla convenzione afferente lo svolgimento del Progetto S.P.R.A.R.;

PRESO ATTO delle comunicazioni intercorse tra le parti, richiamate, anche se non materialmente trascritte e, segnatamente:

- Nota prot.n.759 del 25.01.2019, ad oggetto "Progetto SPRAR - Determina di liquidazione n. 9 del 22.01.2019. Comunicazioni";
- Nota prot.n. 3773 del 16.04.2019 ad oggetto "Trasmissione bozza 2° polizza fideiussoria per un importo di € 294.200,00. Riscontro Vs nota del 25.03.2019";

- Nota prot.n.4413 del 10.05.2019 ad oggetto *“Richiesta di prorogare la presentazione della rendicontazione, annualità 2017, del progetto S.P.R.A.R.. Riscontro Vs nota del 25.03.2019”*;
- Nota prot.n. 4687/2019, ad oggetto *“Progetto S.P.R.A.R. – Richiesta Chiarimenti?”*;
- Nota prot.n. 4688 del 17.05.2019 ad oggetto *“Progetto S.P.R.A.R. - Richiesta chiarimenti?”*;
- Nota prot.n. 5363 del 04.06.2019, ad oggetto *“Progetto S.P.R.A.R. - Stato di gestione struttura”*;
- Nota prot.n.566 del 11.06.2019, recante *“Progetto S.P.R.A.R. - Stato di gestione struttura”*.

TENUTO CONTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 99/2019 del 20.05.2019 ad oggetto *“Liquidazione spese Utenze idriche ed elettriche S.P.R.A.R. – Provvedimenti”*, con la quale l'organo esecutivo, autorizzava la liquidazione, a valere sull'accredito annualità 2018 da parte del Ministero dell'Interno, gli importi dovuti per la riattivazione delle utenze idriche ed elettriche.

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*;

RILEVATO CHE nelle suddette Linee Guida è previsto che *“il R.U.P. svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali”*;

PRESO ATTO della sentenza della Corte di Cassazione, sez.II Civile, del 06.03.2012, n.3477, con la quale la risoluzione di diritto del contratto in conseguenza di diffida ad adempiere, l'unico onere richiesto all'intimante è quello di fissare un termine entro il quale l'altra parte dovrà eseguire la prestazione, pena la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio della norma è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, attraverso un avvertimento formale della volontà dell'intimante di non tollerare un ulteriore ritardo nell'inadempimento (cfr. note sopra indicate).

CONSIDERATO CHE una volta assolto tale onere, la diffida ad adempiere, così come detto nella citata sentenza, andrà a produrre gli stessi effetti di **una clausola risolutiva espressa** determinando, cioè, *“la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine essenziale nell'interesse della parte adempiente, cui è rimessa la valutazione di farne valere la decorrenza e che può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già verificatasi; tale diffida è stabilita nell'interesse della parte adempiente e costituisce non un obbligo ma una facoltà che si esprime a priori nella libertà di scegliere questo mezzo di risoluzione del contratto a preferenza di altri e a posteriori nella possibilità di rinunciare agli effetti risolutivi già prodotti”*.

CONSIDERATO CHE la Suprema Corte fornisce, poi, alcune precisazioni sulla modalità con cui deve essere effettuata la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive. Sul punto, infatti, viene ribadita la necessità per il Giudicante di procedere ad una attenta disamina sia degli elementi oggettivi che di quelli soggettivi che vengono in rilievo nella questione proposta, stabilendo che *“la non scarsa importanza dell'inadempimento, che, nel giudizio di risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, deve essere verificata anche di ufficio dal giudice, trattandosi di elemento che attiene al fondamento stesso della domanda, deve essere accertata non solo in relazione alla entità oggettiva dell'inadempimento, ma anche con riguardo all'interesse che l'altra parte intende realizzare e sulla base di un criterio, quindi, che consenta di coordinare il giudizio sull'elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con gli elementi soggettivi e che, conseguentemente, investa, specie nei casi di inadempimento parziale, anche le modalità e le circostanze del concreto svolgimento del rapporto”*.

CONSIDERATO CHE

- le note sopra richiamate e i conseguenti atti amministrativi adottati e sin qui citati, unitamente all'assenza di programmazione ed organizzazione dei mezzi necessari per la gestione dello S.P.R.A.R., fanno emergere un quadro complessivo di gravità, che l'Amministrazione appaltante deve esaminare nella prospettiva della buona gestione del servizio in oggetto;
- le norme che regolano in generale il contratto prevedono l'istituto della risoluzione quando uno dei contraenti non adempie alle proprie obbligazioni, ma anche che il contratto non si può risolvere se l'inadempimento è di scarsa importanza (artt. 1453 e 1455 C.C.);
- la disciplina del contratto di appalto pubblico prevede l'istituto peculiare della risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'appaltatore (art. 136 D.Lgs.163/2006), che assorbe l'istituto privatistico e prevede che sia la stessa stazione appaltante a sciogliere il contratto in caso di grave inadempimento tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;

- la R.T.I. costituita tra *“Innotec Società Cooperativa Sociale”*, *“Iris Società Cooperativa Sociale”* e *“Società Cooperativa Sociale Casa Nazaret O.N.L.U.S.”*, con mandato speciale di rappresentanza a favore di tale ultimo soggetto giuridico ha, dunque, violato gravemente più obblighi contrattuali e che la violazione di tali obblighi così come previsto dall'articolo 12 della concessione e dall'articolo 1454 del codice civile, costituisce valido ed accertato motivo di risoluzione del contratto per cui sussistono le condizioni per questo Ente per disporre la soluzione della convenzione in essere tra il Comune di Casal Velino e la R.T.I. costituita tra *“Innotec Società Cooperativa Sociale”*, *“Iris Società Cooperativa Sociale”* e *“Società Cooperativa Sociale Casa Nazaret O.N.L.U.S.”* per la gestione del Progetto S.P.R.A.R. con addebito di tutte le responsabilità che conseguono per contratto e per legge al fine dell'eventuale risarcimento dei danni derivanti dalla cattiva gestione sin qui condotta dello S.P.R.A.R. e, in generale, del grave nocumento arrecato agli interessi pubblici connessi al servizio affidato in concessione;

VISTO il Verbale prot.n.5848 del 17.06.2019;

PROPONE (A DELIBERATO)

- di procedere alla risoluzione immediata della Convenzione tra il Comune di Casal Velino e la R.T.I. costituita tra *“Innotec Società Cooperativa Sociale”*, *“Iris Società Cooperativa Sociale”* e *“Società Cooperativa Sociale Casa Nazaret O.N.L.U.S.”* per la gestione del Progetto S.P.R.A.R. per grave inadempimento di quest'ultima, con conseguente escussione della cauzione definitiva e della polizza fideiussoria a garanzia delle liquidazioni effettuate e inoltro delle comunicazioni prescritte dal Codice dei Contratti Pubblici, ferma restando la responsabilità della R.T.I. costituita tra *“Innotec Società Cooperativa Sociale”*, *“Iris Società Cooperativa Sociale”* e *“Società Cooperativa Sociale Casa Nazaret O.N.L.U.S.”* e delle singole Cooperative, in via individuale e solidale, per tutti i maggiori danni patiti e patendi da questo Ente;
- di verificare, prioritariamente, la possibilità di garantire la continuità del servizio, nelle more della conclusione della procedura volta alla individuazione di un nuovo soggetto attuatore, così da mantenere invariate le condizioni dallo stesso proposte all'Ente;
- di disporre che la R.T.I. costituita tra *“Innotec Società Cooperativa Sociale”*, *“Iris Società Cooperativa Sociale”* e *“Società Cooperativa Sociale Casa Nazaret O.N.L.U.S.”* prosegua alle medesime attuali condizioni economiche e normative ad espletare il servizio in questione anche successivamente alla risoluzione del contratto per il solo tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo esecutore e al concreto subentro dello stesso nel servizio, al fine di non privare l'Ente di un servizio essenziale per il corretto svolgimento dell'attività di cui al Progetto S.P.R.A.R., ancorché reso con modalità documentalmente risultate tali da determinare la risoluzione del contratto;

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;


NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

D E L I B E R A

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore III - Ufficio: Tecnico;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Silvia Pisapia

F.to Avv. Diana Positano

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 6331)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)
-

Addi, 27.06.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Diana Positano

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI, 27.06.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Diana Positano



- Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno _____ perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Diana Positano

TRASMESO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....III.....UFFICIO.....Tecnico.....
- SETTORE UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....